



15824/13

21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 20/03/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SEVERO CHIEFFI
- Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Dott. MAURIZIO BARBARISI
- Dott. MONICA BONI

- Presidente - SENTENZA N. 992/2013
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 33841/2012
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SPEDICATO ANTONIO N. IL 08/01/1958

avverso l'ordinanza n. 4020/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 16/07/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *che ha chiesto dichiarazione*
inammissibile il ricorso,

Udit i difensori Avv.;

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa in data 16 luglio 2012 la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto da Antonio Spedicato avverso la sentenza in data 9 novembre 2007 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto perché giudicato responsabile del reato di cui all'art. 9, comma 1 della legge n. 1423/56, commesso il 23 febbraio 2006, contestatogli per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno mediante allontanamento dalla propria abitazione alle ore 02.45.

La Corte territoriale fondava la propria decisione sulla genericità dei motivi d'impugnazione, riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche, diniego giustificato dal giudice di primo grado in ragione dei precedenti penali dell'imputato e del fatto che egli aveva già beneficiato della modificazione in senso più favorevole dell'orario di permanenza presso l'abitazione, non già per la sua conoscenza dei trascorsi giudiziari delle persone con le quali si era accompagnato. Rilevava dunque il difetto di pertinenza delle censure alle ragioni della decisione impugnata.

2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, il quale deduce:

- a) l'inconciliabilità tra motivazione e dispositivo, il quale recava il nominativo quale imputato appellante di un soggetto diverso dalla propria persona;
- b) l'illogicità della motivazione, in quanto gli argomenti di critica della sentenza impugnata erano incentrati sulla condotta collaborativa tenuta in occasione del controllo, sulla mancata commissione di qualsiasi azione sospetta in quel frangente e sull'irrelevanza ed incomprensibilità del rilievo circa l'intervenuta modifica degli orari di permanenza al domicilio; dovevano quindi ritenersi specifici ed idonei a provocare il loro esame nel merito.

3. Con requisitoria scritta del 15 ottobre 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.



1. In primo luogo, per quanto risponda al vero che il dispositivo dell'ordinanza impugnata riporti il nominativo di tale Bardhoku Ilir, soggetto estraneo al procedimento, è evidente che si è trattato di un mero refuso materiale, che non inficia la validità del provvedimento, stante la corretta indicazione in esso di tutti gli altri elementi identificativi dell'imputato Antonio Spedicato, della sentenza che lo ha riguardato, del numero del procedimento, del reato ascrittogli con l'indicazione del titolo e delle circostanze di tempo e luogo di commissione. Pertanto, a norma dell'art. ~~430~~ cod. proc. pen., detto errore, che non compromette la volontà decisoria dell'organo giudicante, né l'intelligibilità dell'ordinanza, dovrà essere rettificato con la sostituzione nel dispositivo del nome di Spedicato Antonio con apposito intervento correttivo della Corte territoriale.

2. Il provvedimento impugnato, per quanto dotato di sintetica formulazione, contiene una sufficiente analisi del motivo di gravame articolato a sostegno dell'appello proposto dall'imputato, riguardante soltanto la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, censura che ha in modo chiaro, logico, comprensibile ritenuto inidonea a confutare le ragioni della decisione sul punto perché non pertinente alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. E proprio quel raffronto sollecitato col ricorso tra pronuncia impugnata e motivo di appello conferma che, rispetto alla considerazione della pluralità e gravità dei precedenti penali riportati dall'imputato ed al vantaggio già fruito grazie alla modifica in senso più favorevole degli orari di permanenza notturna presso l'abitazione, prescrizione inerente sempre la misura di prevenzione cui era stato sottoposto, profili entrambi considerati come significativi di negativa personalità e di altrettanto negativo comportamento dell'imputato, quanto dedotto con l'impugnazione non era pertinente e non dimostrava l'erroneità del giudizio espresso. In particolare, la presunta condotta collaborativa tenuta in occasione del controllo operato dalla polizia giudiziaria, la mancata commissione di qualsiasi azione sospetta in quel frangente, l'ignoranza dei precedenti delle persone che si erano trovate in sua compagnia in quel frangente e l'irrelevanza ed incomprensibilità del rilievo circa l'intervenuta modifica degli orari di permanenza al domicilio, prospettano al giudicante elementi non in grado di smentire quanto ricavabile dai precedenti penali dello Spedicato e comunque non attinenti al tema in decisione, posto che non era in sé l'atteggiamento sospetto ad essere stato incriminato, ma la presenza fuori dal domicilio


in orario non consentito, e ciò nonostante tale orario fosse stato modificato in senso a lui più favorevole. In altri termini, il primo Giudice aveva apprezzato la serietà della condotta di violazione delle prescrizioni limitative della libertà di movimento del sorvegliato speciale proprio in funzione dell'intervenuta agevolazione accordatagli con l'imposizione di orari meno penalizzanti, che, nonostante tale modifica migliorativa, erano stati egualmente violati.

3. E' noto che il requisito della specificità dei motivi implica la necessità per il proponente di individuare in modo dettagliato i punti o capi della decisione in contestazione, ossia l'ambito dei temi devoluti alla cognizione del giudice superiore. Tale previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. risponde alla duplice esigenza di porre il giudice dell'impugnazione in grado di esercitare il proprio sindacato e di consentire alle altre parti di prospettare le loro difese per impedire la modifica del provvedimento giudiziale in senso ad esse sfavorevole; perché tali finalità si possano attuare è necessario che la parte, non soltanto deduca le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche che indichi, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle critiche mosse (Cass. sez. 4, n. 24054 dell' 1/4/2004, Distante, rv. 228586; sez. 4, n. 40243 del 30/9/2008, Falcioni ed altri, rv. 241477; sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, rv. 245907; sez. 3, ord. n. 30021 del 14/7/2011, F., rv. 250972).

3.1 Alla luce di tali principi, il motivo di gravame disarticolato dalle ragioni della decisione, oppure espresso in termini alternativi, possibilistici o eventuali, è privo del requisito della specificità, così come è inammissibile l'impugnazione che investa una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della pronuncia giudiziale contestata, quando esse siano autonome ed autosufficienti (Cass. sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., rv. 250972).

3.2 Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi, quando, con motivazione immune da vizi giuridici, ha evidenziato la mancanza di correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a base della sentenza impugnata e le deduzioni dell'appellante.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'E', and the second is a more complex, cursive signature.

2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende


Così deciso, in Roma, il 20 marzo 2013.

Il Consigliere estensore

Monica Bozzi


Il Presidente

Severo Chieffi



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

- 5 APR. 2013

IL CANCELLIERE
Stefania Diella

